

PROVVEDIMENTO DEL 25 MARZO 2013 RECANTE “MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI”

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL TRACCIATO RECORD E DEI DATI CONTABILI

PREMESSA

Al fine di agevolare gli operatori finanziari nella compilazione delle informazioni contenute nel tracciato record di trasmissione dei dati, vengono di seguito illustrate alcune regole da osservare per una corretta valorizzazione dei campi. È opportuno, inoltre, anteporre alcune definizioni di termini che saranno diffusamente riportati nel seguito delle presenti istruzioni.

TERNA : Ai sensi del provvedimento del 25 marzo 2013 e dei provvedimenti istitutivi dell’Archivio dei rapporti, per “terna” si intende la stringa composta dalla concatenazione dei seguenti dati:

1. Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l’invio ordinario
2. Identificativo file dell’invio ordinario
3. Progressivo record del rapporto da movimentare.

CODICE UNIVOCO DEL RAPPORTO : È il codice che identifica il rapporto, da attribuire obbligatoriamente per ciascuno dei rapporti da comunicare. Contiene, nelle prime undici cifre, il codice fiscale dell’operatore segnalante e per la restante parte secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1) della parte B.

FAMIGLIA : Per famiglia si intende un rapporto contraddistinto dal proprio codice univoco in riferimento al quale sono comunicate diverse posizioni individuate, obbligatoriamente, da terne diverse.

Il termine intende pertanto definire una famiglia di terne.

Ad esempio nel caso di due cointestatari di un rapporto (A e B) e un delegato (C) la famiglia è composta dal codice univoco del rapporto e dalle tre terne relative ai soggetti A, B, e C.

Qualora, in fase di ricognizione delle terne identificative dei rapporti da valorizzare con la comunicazione annuale vengano rilevate differenze con quanto comunicato mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari, con riguardo alle posizioni intestatarie dei rapporti oppure relativamente alla tipologia dei rapporti e comunque per tutti i rapporti che siano stati gestiti nelle comunicazioni mensili in maniera difforme dalle istruzioni di seguito riportate, gli operatori sono invitati ad apportare le opportune correzioni, tramite lo stesso flusso mensile, anteriormente all’esecuzione della trasmissione annuale relativa all’anno 2011.

PARTE A - ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA S.I.D.

A partire al 25 giugno 2013 è possibile per gli operatori finanziari obbligati iscriversi alla piattaforma prevista dal provvedimento del 25 marzo 2013 per la trasmissione delle informazioni dei saldi e dei movimenti denominata "Sistema di Interscambio flussi dati " (S.I.D.).

Maggiori informazioni relative al S.I.D. sono reperibili al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Sid/>

accessibile dalla Home page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate → Servizi on line → Sistema di Interscambio flussi Dati (SID)

Per problematiche di natura tecnica gli utenti possono rivolgersi al numero verde 800863116.

In particolare, il S.I.D. è l'infrastruttura trasmissiva dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle pagine informative dei singoli servizi.

Per utilizzare tale infrastruttura è necessario essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ed accreditare un proprio "nodo" di interscambio ovvero selezionare uno dei "nodi" preventivamente accreditati che offrono tale servizio di trasmissione.

La fruizione del SID richiede:

- la registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- l'accredito di un proprio nodo di interscambio. In tale ambito è anche possibile selezionare, ove gli enti interessati abbiano perfezionato i relativi accordi, uno dei nodi che alcuni Gestori, tramite lo stesso percorso, avranno già accreditato con l'Agenzia.

Le amministrazioni, società, enti e ditte individuali che si avvalgono del SID potranno utilizzare due diverse modalità di trasmissione: il canale FTP, ovvero l'utilizzo del canale trasmissivo Posta Elettronica Certificata (PEC) per file di dimensioni non superiori a 20 MB.

In caso di utilizzo del canale trasmissivo FTP potranno:

- utilizzare tale canale direttamente, con un proprio nodo di interscambio;
- avvalersi di uno dei nodi di interscambio preventivamente accreditati da Gestori che offrono a terzi tale possibilità di transito. In questo caso il nodo opera esclusivamente da canale trasmissivo e non ha alcun ruolo attivo nella predisposizione dei file da inviare;

I soggetti interessati troveranno indicato nelle aree del sito istituzionale dell'Agenzia, dedicate ai servizi che richiedono l'utilizzo del SID, le modalità tecniche da adottare nella predisposizione e trasmissione dei flussi dati.

Si fa presente che in caso di utilizzo della PEC già censita nel registro elettronico degli indirizzi di cui al provvedimento del 22 dicembre 2005 gli utenti non potranno avvalersi della casella della cd. "struttura

accentrata” e dovranno comunque dotarsi per la trasmissione dei saldi e dei movimenti di un indirizzo PEC dedicato.

2) SOGGETTI CESSATI O CONFLUITI IN ALTRI OPERATORI FINANZIARI MA AVENTI RAPPORTI ATTIVI PER GLI ANNI 2011 E 2012

Per gli operatori finanziari che avevano rapporti attivi negli anni 2011 e 2012 e che anteriormente alla scadenza dell’adempimento risultano essere confluiti in altro operatore, tutti gli adempimenti saranno eseguiti dall’operatore di confluenza a nome di quest’ultimo.

Gli operatori che avevano rapporti attivi per l’anno 2011 e successivi che, pur avendo perso la qualifica di operatore finanziario esercitano ancora altra attività, sono tenuti ad effettuare la segnalazione per il periodo in cui l’attività finanziaria è stata svolta.

Gli operatori che sono cessati ovvero che si trovano in stato di liquidazione coatta amministrativa o volontaria alla data del 25 marzo 2013, per i quali risultano rapporti attivi per gli anni 2011 e 2012, sono tenuti ad effettuare gli adempimenti prima della cessazione ovvero della conclusione della procedura di liquidazione. In questo caso la trasmissione sarà effettuata tramite il numero di iscrizione al SID che dovrà rimanere attivo per consentire gli adempimenti in parola.

A partire dalla segnalazione dei dati relativi all’anno 2013, gli operatori che cessano l’attività senza confluire in altro operatore finanziario, prima di chiudere l’attività comunicano i dati dei saldi e movimenti dei rapporti attivi nel periodo dell’anno in cui hanno svolto attività finanziaria.

3) GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI NEI CASI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di operazione straordinaria intervenuta tra soggetti obbligati alla comunicazione di cui al punto 1), la segnalazione delle terne relative ai saldi e movimenti deve essere coerente con le segnalazioni effettuate nella comunicazione mensile e alle regole previste dal punto 4 del provvedimento del 20 dicembre 2010 e successive modifiche.

In particolare, il soggetto di confluenza, qualora non abbia provveduto alla migrazione ed alla relativa comunicazione dell’estinzione dei rapporti del soggetto confluito dovrà segnalare anche i rapporti dell’operatore cessato, ovvero dei rapporti che erano già stati estinti prima dell’evento straordinario di competenza dell’operatore cessato ricostruendo la ‘famiglia’ dei rapporti con le terne dell’operatore confluito. I rapporti cessati del soggetto confluito dovranno quindi essere indicati nell’area 2 del record C del tracciato con le terne da esso assegnate in fase di invio ordinario (invio di tipo 1 o 4) composte da:

- 1) CF del soggetto cessato e confluito
- 2) ID file assegnato dal soggetto cessato al momento dell’invio
- 3) Progressivo record del rapporto all’interno del file.

È possibile, in alternativa, effettuare la procedura di invio sostitutivo di cui al punto 3 del provvedimento del 20 dicembre 2010 (c.d. reimpianto) al fine di garantire la coerenza tra le comunicazioni mensili e quelle

annuali. Le procedure di reimpianto in corso nell'anno 2013 dovranno concludersi entro il mese antecedente il termine per l'invio dei dati relativi all'anno 2011, attualmente stabilito al 31 ottobre 2013.

4) **RAPPORTI COINTESTATI E NELLA DISPONIBILITÀ**

Con riguardo alla valorizzazione di rapporti intestati a più soggetti dovranno essere indicati il totale dei valori relativi al rapporto plurintestato, e non il valore pro quota per ciascuno dei cointestatari.

Ciò considerando che dovranno essere comunicate all'interno del medesimo codice univoco del rapporto tutte le terne (cioè la "famiglia") relative ai soggetti collegati al rapporto stesso perché cointestatari o delegati sul rapporto (per quanto riguarda le operazioni cosiddette extra-conto vedi paragrafo 14).

Per i rapporti nella disponibilità valgono le stesse considerazioni relative ai casi di segnalazione facoltativa previsti al paragrafo 4 della circolare n. 42/E del 24 settembre 2009, relative ai soggetti i cui nominativi siano già noti alla PA, come ad es. curatori fallimentari, rappresentanti legali di società ed enti, ecc..

Si fa presente che non sono ammesse "famiglie" di soli delegati e/o con un solo cointestatario.

5) **REINTESTAZIONI DI RAPPORTI**

Nel caso in cui il rapporto sia reinterstato ad uno o più soggetti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione, la segnalazione dovrà essere effettuata associando al codice univoco del rapporto (che non varia dato che il rapporto non si estingue a causa della reinterstazione) tutte le terne dei soggetti intestatari del periodo di riferimento.

6) **RAPPORTI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI**

Tra i rapporti che non rilevano nella comunicazione annuale e mensile si possono annoverare i rapporti che sono sottoposti a sequestro, pignoramento presso terzi, procedure esecutive e concorsuali. Al riguardo si possono ipotizzare due casi:

- In caso di sequestro parziale e pignoramento parziale del rapporto, gli operatori procederanno a segnalare il saldo disponibile per il contribuente e non devono comunicare alcuna chiusura del rapporto ai fini delle comunicazioni mensili;
- In caso di sequestro, pignoramento e altre ipotesi (ad es. fallimento) che comportino l'indisponibilità totale del rapporto per il contribuente, la valorizzazione delle informazioni sarà effettuata a "zero". Gli operatori non devono procedere alla chiusura del rapporto fintanto che il rapporto non sia confiscato o vi sia stata l'assegnazione definitiva delle somme ai creditori.

Si precisa, inoltre, che non va segnalato il rapporto aperto in capo all'autorità giudiziaria per la gestione della procedura esecutiva o del fallimento. Occorre, infatti, tenere presente che la stessa Circolare n. 32/E del 2006, tra le operazioni non significative per i controlli annovera quelle compiute dai pubblici ufficiali e coadiutori di giustizia, tra i quali è espressamente indicato il curatore fallimentare.

PARTE B - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL TRACCIATO RECORD

1) IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL RAPPORTO

Il codice che identifica il rapporto va attribuito obbligatoriamente dall'operatore finanziario per ciascuno dei rapporti da comunicare, anche qualora siano presenti più soggetti ad esso collegati per effetto, ad esempio, di cointestazione, delega o procura.

Il codice è di tipo alfanumerico e può essere composto solo da lettere maiuscole e numeri. Sono escluse tutte le altre tipologie di caratteri quali caratteri minuscoli (comprese le vocali accentate) e caratteri speciali (tra cui : () < > [] ; | , " @) mentre è ammesso il carattere _ (underscore). Il codice, inoltre, deve essere privo di spazi (blank) all'interno della stringa. Va utilizzato per tutte le comunicazioni relative al rapporto e non può in nessun caso essere riutilizzato, tantomeno dopo che il rapporto si è estinto.

Al fine di garantire univocità al rapporto tutti i soggetti obbligati devono inserire nelle prime undici cifre del campo relativo al codice univoco del rapporto il codice fiscale dell'operatore segnalante.

Il codice, una volta attribuito, non può essere riutilizzato in caso di estinzione del rapporto e neanche in caso di invio sostitutivo e va, possibilmente, trasmesso all'operatore di confluenza in caso di operazioni straordinarie, quale ad esempio fusioni e incorporazioni.

2) PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE E RAPPORTI OGGETTO DI CESSIONE TRA OPERATORI FINANZIARI

- **Rapporti in essere per l'intero periodo di riferimento attivi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento della comunicazione**

Per la valorizzazione dei campi "importo 1" e "importo 2", relativi ai saldi, va considerato il dato presente alle ore 00:00 del giorno di riferimento per il saldo iniziale, e il dato presente alle ore 24:00 del giorno di riferimento per il saldo finale. A titolo esemplificativo, se consideriamo il periodo 1° gennaio 2011 e 31 dicembre 2011, deve essere indicato come saldo iniziale il saldo disponibile alle ore 00:00 del 1° gennaio 2011 e come saldo finale il saldo disponibile alle ore 24:00 del 31 dicembre 2011.

- **Rapporti chiusi nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione**

In questo caso, il saldo di chiusura da comunicare è quello relativo al maggiore tra:

- il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto e
- quello risultante al momento della estinzione (sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze).

Ad esempio:

- a. rapporto con 10.000 euro di saldo contabile iniziale registrato nel giorno dell'ultimo addebito precedente la chiusura:
→ nello stesso giorno il cliente preleva o trasferisce la somma di euro 9.950;

- la chiusura viene effettuata il giorno dopo, il saldo è di euro 50, con addebito di euro 40 di competenze e accredito di euro 100 per interessi;
- il residuo di euro 110 viene bonificato al cliente;
- il conto viene chiuso.

Il dato da comunicare in questo caso è di euro 10.000 ($10.000 > 50-40+100$).

- b. rapporto con 10.000 euro di saldo contabile iniziale del giorno dell'ultimo addebito precedente la chiusura:
 - nello stesso giorno il cliente preleva o trasferisce la somma di euro 9.950;
 - successivamente il cliente deposita euro 20.000 sul conto;
 - la chiusura viene effettuata qualche giorno dopo, il saldo è di euro 20.050, con addebito di euro 40 di competenze e accredito di euro 120 per interessi;
 - il residuo di euro 20.130 viene bonificato al cliente;
 - il conto viene chiuso.

Il dato da comunicare in questo caso è di euro 20.130 ($10.000 < 20.050-40+120$).

- c. rapporto a fronte del quale non si abbiano addebiti, ma solo accrediti:
In tal caso il saldo da comunicare è ovviamente quello risultante al momento della estinzione.

- **Rapporti ceduti a seguito di trasferimento di dipendenze, sportelli e operazioni assimilate effettuate tra diversi operatori finanziari**

In caso di operazioni di trasferimento di sportelli, dipendenze e operazioni analoghe effettuate anche a seguito di operazioni straordinarie, nella quale non vi sia la presa in carico dei rapporti dalla data di originaria accensione degli stessi secondo quanto previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010, il soggetto cedente valorizza a zero il saldo finale dei rapporti oggetto di trasferimento, mentre il cessionario valorizza quale saldo iniziale quello relativo all'ultimo valore contabile effettivamente risultante come da esempio del punto precedente. Quindi, nel caso che l'operatore A ceda, a seguito ad esempio di un trasferimento di sportelli un rapporto di conto corrente all'operatore B avente un saldo finale pari a euro 10.000 e non movimentato, A valorizza a zero il saldo finale del rapporto mentre B indicherà come saldo iniziale quello risultante dall'ultimo dato contabile alla data della cessione, vale a dire € 10.000.

3) **CAMPO "CAB"**

Tale campo va indicato obbligatoriamente, pena lo scarto della comunicazione, in presenza di comunicazione delle informazioni relative ai rapporti con codice 01 - Conto corrente, 02 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni, 03 - Conto deposito a risparmio libero/vincolato, 12 - Cassetto di sicurezza, 13 - Depositi Chiusi. Il codice CAB va indicato senza il CIN e risulterà quindi composto da cinque cifre. **Va comunicato il CAB ultimo disponibile all'operatore finanziario.**

Per il CAB di filiali estere di banche italiane si deve indicare il valore convenzionale 99999.

4) CAMPI RELATIVI ALLE MOVIMENTAZIONI

Il campo "importo 3", sarà valorizzato con la somma delle operazioni registrate in accredito al cliente e il campo "importo 4" del tracciato conterrà di converso il totale degli importi relativi alle operazioni registrate in addebito al cliente.

5) RAPPORTI CON VALORE "ZERO"

Atteso che la comunicazione riguarda tutte le tipologie di rapporto indicate nella tabella allegata al provvedimento senza esclusione alcuna, in quanto deve comunque essere indicato il codice univoco del rapporto previsto come campo obbligatorio nell'area A del tracciato record, nel caso in cui l'operatore debba trasmettere un rapporto che in base alla tabella allegato n. 1 al provvedimento del 25 marzo 2013 deve essere valorizzato a "zero" (a titolo di esempio il rapporto di garanzia - codice rapporto 16) è obbligatorio compilare tutti i campi relativi all'importo indicando come valore "0". **È errato, pertanto, lasciare degli spazi (blank) nei campi da impostare a "0" nelle ipotesi in cui esso sia un dato obbligatorio.**

PARTE C - ISTRUZIONI RELATIVE ALLA VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI EXTRACONTO

1) CONTI CORRENTI E ALTRI RAPPORTI IN DIVISA ESTERA O MULTIDIVISA

Nel caso di rapporti in divisa estera deve essere indicata la divisa del conto. Se il conto è suddiviso in più valute allora bisogna valorizzare l'importo totale in euro ai cambi di fine anno o, se il conto si è estinto nell'anno, al valore dei cambi alla data di chiusura o a quelli di fine anno. Per il saldo di apertura i cambi sono quelli di fine anno precedente o, se il conto si è aperto nell'anno, quelli alla data di apertura.

Per quanto concerne le colonne 3 e 4 i cambi da utilizzare sono quelli usati per la conversione dei saldi di fine anno/chiusura o, in alternativa, quelli alle date di ogni singolo movimento.

I conti "nostro" con controparti non residenti devono essere segnalati utilizzando il codice tipo rapporto 01.

Il saldo da valorizzare è quello contabile alla data di riferimento e non quello disponibile per effetto di eventuali affidamenti.

L'attività di mera raccolta ordini, cui cioè non faccia seguito relativa attività di esecuzione sul mercato da parte dell'intermediario stesso (ma questi operi unicamente come collettore e trasmettitore di tali ordini ad altro operatore perché ne provveda all'esecuzione), non deve essere segnalata.

2) CONTI DI PAGAMENTO

Ai fini delle segnalazioni dei saldi e dei movimenti detti rapporti sono equiparati ai rapporti codice 1. Pertanto valgono le stesse considerazioni previste per i conti correnti.

3) CONTO DEPOSITO TITOLI E/O OBBLIGAZIONI - RAPPORTO CODICE 02

Per conto "deposito titoli e/o obbligazioni" si intende il dossier titoli.

In presenza di un conto di appoggio per operazioni in titoli, sul quale vengono registrati addebiti e accrediti per acquisti e vendite, questo deve essere segnalato come conto corrente - tipo rapporto 01 – e valorizzato in maniera autonoma rispetto al conto deposito e/conto titoli.

Ai fini della valorizzazione dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente bisogna indicare il valore come da estratto conto. Questo vale anche per i dossier titoli che non producono un estratto conto (ad esempio i dossier transitori, i dossier per operatività in Fondi e Sicav e per operatività pronti contro termine): si deve indicare comunque il valore che viene comunicato al cliente nei resoconti inviati periodicamente.

In alcune tipologie di titoli, come ad esempio i titoli non quotati, non viene indicato alcun saldo (sull'estratto conto è riportata la dicitura ND): in questo caso bisogna indicare il valore nominale. Se

l'estratto conto titoli indica due tipologie di controvalore - il fair value e il presumibile valore di realizzo - il valore da utilizzare è quello fair value alla data dell'operazione.

Per la valorizzazione dell'importo totale degli acquisti/disinvestimenti di titoli, fondi, etc. effettuati nell'anno – colonne 3 e 4 – vanno considerati gli effettivi acquisti nell'anno esclusi i rinnovi (da intendersi per i titoli di stato della stessa specie - rinnovi di bot con bot, cct con cct, etc. - e in caso di riacquisto degli stessi titoli che consegua alla loro scadenza naturale) e tutti i disinvestimenti effettuati, anche parziali. Gli apporti e i prelievi dei titoli, pertanto, concorrono a formare il totale degli investimenti acquisti e dei disinvestimenti.

Gli apporti e i prelievi dei titoli, pertanto, concorrono a formare il totale degli investimenti acquisti e dei disinvestimenti.

I depositi overnight, tom-next e spot-next non devono essere segnalati. Sono da segnalare i depositi intrattenuti con altri operatori finanziari. Nel caso di depositi con controparti estere, il deposito deve ugualmente essere segnalato.

Nel caso di prodotti finanziari non gestiti in un deposito titoli e comunicati come rapporti autonomi (ad esempio le operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito, derivati quotati) questi vanno classificati con gli appositi codici di rapporto:

- **pronti contro termine con il codice rapporto 03**
- **certificati di deposito con codice 07**
- **contratti derivati con codice rapporto 14 (da comunicare sempre come rapporto autonomo rispetto al dossier titoli)**
- **fondi esteri collocati dalla segnalante 05.**

Nel caso di prodotti finanziari precedentemente segnalati con tipologie specifiche (CD, derivati, PCT, ecc.) e successivamente immessi in un dossier titoli, la segnalazione annuale va fatta scorporando i valori relativi a tali prodotti dal dossier titoli e segnalandoli autonomamente.

Con particolare riferimento alle movimentazioni relative ai pronti contro termine, va segnalato come acquisto il corrispettivo pagato dal cliente per sottoscrivere il contratto PCT; alla scadenza sarà indicato, nel campo importo relativo ai disinvestimenti l'importo riconosciuto al cliente alla scadenza del contratto PCT.

Nel caso di conto deposito titoli acceso dal cliente presso un istituto bancario, potrebbe accadere che la banca apra a proprio nome un sub deposito presso un altro operatore finanziario. In questo caso la banca effettuerà la segnalazione relativa al rapporto di deposito titoli intrattenuto con il cliente e l'operatore sul quale è appoggiato il sub deposito segnala il rapporto con l'istituto bancario (con codice tipo rapporto 02).

4) CONTO DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO/VINCOLATO - RAPPORTO CODICE 03

Per i libretti e i depositi al portatore, il codice che identifica questa tipologia di rapporto va attribuito dall'operatore finanziario tenendo presente quanto già detto in proposito per la trasmissione dei dati all'Archivio dei rapporti (Provvedimento del 19/01/2007): ogni qualvolta venga appurato che il portatore

del libretto/deposito è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo. Tale procedura è stata d'altronde resa obbligatoria dalla normativa antiriciclaggio (v. comma 14, art. 49 del Decreto legislativo n. 231/2007).

Ciò premesso, ai fini della comunicazione dei saldi e dei movimenti il libretto dovrà essere considerato come unico rapporto e identificato con lo stesso codice identificativo univoco al quale saranno abbinate le terne di tutti i possessori che si sono succeduti nell'anno di riferimento. Anche per quanto riguarda gli importi dei saldi e dei movimenti, dovrà essere considerato il rapporto nella sua unitarietà.

Si rammenta che i pronti contro termine, sia nel caso che vengano segnalati con codice specifico 03, sia a livello di dossier 02, vanno valorizzati come segue:

- 1. come acquisto indicando al momento dell'acquisto il corrispettivo pagato dal cliente per sottoscrivere il contratto PCT;**
- 2. alla scadenza sarà indicato, nel campo importo relativo ai disinvestimenti, l'importo riconosciuto al cliente alla scadenza del contratto PCT.**

5) RAPPORTO FIDUCIARIO - RAPPORTO CODICE 04

Come principio generale si precisa che il dato da comunicare deve essere sempre quello del resoconto contabile o di valorizzazione comunicato al cliente o che si avvicina il più possibile a tale valore.

Nel caso di rapporto fiduciario che gestisce valori mobiliari e polizze, il valore da indicare è quello dato dal gestore o dalla compagnia assicurativa.

Nel caso di gestione di immobili il valore da indicare è quello di mercato

Nel caso di gestione di quote di società non quotate, il valore da indicare è quello nominale.

Nel caso di gestione di mandati di amministrazione senza intestazione l'importo da indicare è quello dichiarato dal fiduciante.

Le movimentazioni da indicare sono tutte quelle relative alle operazioni di conferimento – parziali /totali e di prelievo effettuate nell'anno.

6) GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO - RAPPORTO CODICE 05

Il dato da evidenziare corrisponde al numero di quote detenute dal cliente valorizzate al valore unitario della quota come risultante dall'ultimo prospetto contabile del fondo disponibile alla data di riferimento.

Gli importi da comunicare sono le operazioni di rimborso e sottoscrizione delle quote, azioni e flussi finanziari.

Le operazioni di passaggio tra fondi o comparti istituiti nell'ambito del medesimo OICR (ossia le operazioni di rimborso e contestuale sottoscrizione di quote o azioni di OICR - c.d. operazioni di *switch*), non

costituiscono operazioni da rilevare ai fini delle movimentazioni. Tuttavia, se lo switch è preceduto da un'operazione di rimborso anche parziale di quote con successivo reimpiego, entrambe le operazioni dovranno essere considerate nei movimenti da comunicare.

Per una corretta valorizzazione degli importi, sia in sede di comunicazione mensile che annuale all'Archivio è opportuno considerare come rapporto distinto le sottoscrizioni di fondi diversi anche se effettuate dall'investitore col medesimo OICR. Tuttavia è ammessa anche la comunicazione di un unico rapporto a condizione che ne siano comunicati i saldi e i movimenti.

Rilevano, inoltre, ai fini della valorizzazione delle movimentazioni, le distribuzioni dei proventi e il loro eventuale successivo reinvestimento in quote o azioni di OICR nonché i trasferimenti delle quote o azioni da un rapporto ad un altro rapporto (anche intestato al medesimo investitore).

I saldi e i movimenti dei rapporti aperti a seguito della sottoscrizione di quote di fondi comuni quotati o le cui quote sono dematerializzate (si tratta principalmente di fondi chiusi mobiliari e immobiliari) vengono segnalati dalla SGR sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'apertura o della chiusura del rapporto. Al riguardo, si evidenzia che:

- la SGR che ha istituito il fondo deve effettuare la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari del rapporto aperto con l'investitore originario, comunicandone la chiusura al momento della quotazione o dematerializzazione delle quote ;
- dal momento della quotazione o dematerializzazione delle quote, le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti aperti e chiusi (anche a seguito della negoziazione delle quote) sono effettuate dall'operatore finanziario presso il quale l'investitore ha in deposito le quote.

In relazione ai Fondi chiusi, per il dato del **saldo iniziale** si farà riferimento al NAV (*Net Asset Value*) del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la segnalazione si riferisce, per il **saldo finale** al NAV del 31 dicembre dell'anno cui la segnalazione si riferisce.

Nel caso dei Fondi chiusi a richiamo, per "importo totale delle sottoscrizioni nell'anno" deve intendersi l'ammontare totale degli impegni richiamati e versati dal cliente, mentre per "importo totale dei rimborsi di quote nell'anno" deve intendersi l'ammontare totale delle distribuzioni di capitale e di proventi.

7) **GESTIONE PATRIMONIALE - RAPPORTO CODICE 06**

Il rapporto di gestione patrimoniale va segnalato con il codice - 06 -.

I saldi vanno comunicati tenendo conto del dato comunicato nel rendiconto di gestione inviato al cliente e le movimentazioni comprendono i conferimenti e i prelievi di strumenti finanziari e di disponibilità liquide.

Conseguentemente non va segnalato il conto tecnico di appoggio.

8) **CERTIFICATI DI DEPOSITO - RAPPORTO CODICE 07**

I certificati di deposito e altre forme di investimento, che sono incluse in un deposito titoli già comunicato all'archivio con tipo rapporto 02, dovranno essere valorizzati insieme agli altri titoli e strumenti finanziari in portafoglio. Qualora l'operatore abbia comunicato i certificati di deposito all'archivio come rapporto autonomo con codice 07, gli stessi saranno conseguentemente valorizzati autonomamente.

In questo caso, con riguardo al numero totale dei certificati dovranno essere indicati tutti i certificati in essere nel periodo di riferimento, anche se estinti prima del 31 dicembre o accesi prima del periodo in segnalazione.

Nella colonna 3 vanno indicati i totali degli importi al netto degli interessi corrisposti, mentre nella colonna 4 vanno indicati i totali degli importi comprensivi degli interessi. Nel caso di c.d. zero coupon il valore da indicare nel campo 3 è quello di acquisto del titolo, mentre nella colonna 4 il valore è quello nominale.

9) **DOPO INCASSO – RAPPORTO CODICE 10**

Nel campo importo 1 e importo 2 (saldo a fine anno precedente e a fine anno di segnalazione) deve essere considerato il totale dei titoli in essere alla data di inizio e fine anno o per quelli chiusi durante l'anno alla data di chiusura.

Nel campo importo 3 deve essere riportato il totale dei titoli presentati all'incasso nell'anno, compresi quelli insoluti.

10) **CONTRATTI DERIVATI - RAPPORTO CODICE 14**

Ai fini delle segnalazioni di questo rapporto va preso in considerazione il contratto quadro/principale o i singoli specifici contratti, in coerenza con quanto comunicato nelle segnalazioni mensili. Inoltre, qualora i contratti derivati siano stati comunicati all'interno di un dossier titoli (codice rapporto 2) contenente solo strumenti derivati la terna di apertura di detto rapporto dovrà essere rettificata variando il codice nel tipo rapporto 14.

Gli importi da comunicare sono quelli dei contratti accesi durante l'anno (totale) e di quelli chiusi.

Sarà comunicato anche il numero totale dei contratti stipulati nell'anno e di quelli comunque in essere in detto periodo.

L'importo da indicare nelle colonne 3 e 4 è quello nozionale.

Per i derivati di importo variabile nella durata e nell'esecuzione del contratto, ai fini dell'indicazione dell'importo - colonne 3 e 4 -, va fatto riferimento solo al nozionale riferito all'apertura del contratto ed al nozionale residuo riferito alla conclusione totale del contratto.

I derivati *embedded* cioè incorporati in uno strumento ospite (es.: un'option inserita in un contratto di finanziamento ai fini di modificarne i termini economici al verificarsi di particolari condizioni) non devono essere segnalati a meno che non ne sia stato sottoscritto specifico contratto con la controparte.

Il contratto derivato va segnalato anche se nell'anno di riferimento non sono state effettuate operazioni (sottoscrizione nuovi contratti o incasso di quelli in corso), valorizzando le colonne 3 e 4 delle movimentazioni i secondo i criteri prima visti (importo nozionale).

Se all'interno di uno stesso derivato si opera con valute diverse, ai fini della valorizzazione dell'importo, è necessario convertire le valute in euro.

Nel caso di strumenti finanziari derivati inclusi in conto deposito titoli contenente altre tipologie di titoli (es. fondi, azioni, obbligazioni, etc.), l'importo nozionale dei derivati andrà scorporato e segnalato separatamente, anche nelle comunicazioni mensili.

I contratti *forward* e le relative operazioni spot e outright sono valorizzati in base al valore finale del contratto, dato dal prezzo a pronti del sottostante a scadenza - prezzo forward liberamente stabilito dalle parti.

11) **CARTE DI CREDITO/DEBITO - RAPPORTO CODICE 15**

A maggior chiarimento di quanto indicato nelle colonne 1 e 2 della tabella, per utilizzo del plafond di spesa si intende il solo plafond mensile assegnato alla carta di credito/debito. Quindi per ogni tipo di carta si segnalerà il plafond mensile della carta risultante a fine anno precedente o anno di segnalazione.

Il campo 3 vale solo per le carte prepagate, ricaricabili e non.

Nel campo 4 va comunicata la somma degli acquisti e dei prelievi effettuati con carta di credito, nonché vanno segnalati gli acquisti effettuati con Bancomat, Cirrus, Maestro, Pagobancomat ed i prelievi presso gli ATM solo nel caso di intestatario della carta di debito diverso da quello del conto corrente, o suo cointestatario o delegato (nell'assunto che la delega sia "delega piena ad operare").

Il contratto di POS non è da annoverare tra i rapporti finanziari. Gli utilizzi sono quelli effettuati dalle carte e vengono segnalati come saldi e movimenti delle carte.

Nelle colonne 3 e 4 non devono essere ricompresi gli importi relativi a commissioni, penali chiusura carta, rimborsi canonici ed altre somme diverse da quelle relative a spese e prelievi effettuati dal titolare.

I prodotti per i quali l'intermediario segnalante operi unicamente come collocatore (es.: assicurazioni, carte di credito e di debito) sono segnalati solo dalle società emittenti (che hanno in carico il rapporto). Se le società emittenti sono estere e collocano il prodotto in Italia tramite soggetti Italiani, sono questi ultimi che hanno l'obbligo di segnalazione.

Le carte aziendali vanno segnalate come tali in capo all'azienda e non al dipendente sub intestatario e/o utilizzatore.

12) PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE ANCHE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - RAPPORTO CODICE 23

Ai fini della indicazione dell'importo della colonna 3 – importo totale degli incrementi della polizza – si precisa che l'importo da considerare deve essere l'importo lordo della polizza, mentre per l'importo della colonna 4 deve essere rilevato l'importo netto (al netto delle imposte, eventuali anticipazioni, etc...).

Nel caso ci sia un cambio di contraenza (c.d. novazione soggettiva o oggettiva), bisogna creare un unico record con riferimento al rapporto (polizza) indicando i totali annui degli importi movimentati e, nella sezione dedicata, le terne di tutti i soggetti (cedente, subentrante e delegati) che, per l'anno di riferimento, hanno "operato" sulla polizza.

Per le Compagnie che operano in regime di LPS, vale quanto già stabilito nella nota dell'11 aprile 2013 a proposito degli IP comunitari che operano in regime di LPS.

Si rammenta che gli obblighi comunicativi che riguardano le compagnie di assicurazione sono relativi esclusivamente alla comunicazione delle polizze unit-linked, index-linked e dei contratti di capitalizzazione.

La comunicazione degli interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi continua ad essere effettuata all'Anagrafe tributaria con il tracciato relativo agli oneri detraibili e pertanto non rileva ai fini della comunicazione annuale.

I PIP (piani individuali di previdenza complementare) di ramo III, stipulati dal 6/07/2011, che investono in Fondi assicurativi interni ovvero in quote di OICR, vanno comunicati con il tracciato delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell' art 78 della legge n. 413/1991, analogamente ai fondi aperti, costituiti da compagnie di assicurazione, utilizzando l'apposito il tracciato delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

Le polizze "multiramo" che non rientrano nei piani individuali di previdenza complementare sono da comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari se la componente finanziaria è prevalente e siano state stipulate dopo il 6/7/2011.

13) ACQUISTO/VENDITA ORO – RAPPORTO CODICE 24

Sono obbligati alle segnalazioni gli intermediari abilitati e gli operatori professionali in oro previsti e disciplinati dall'art. 1 e 2 della legge n. 7/2000. L'obbligo riguarda solo le operazioni effettuate con oro da investimento – così come definito dall'art. 1 della legge 7/2000.

14) OPERAZIONI EXTRACONTO

Nel caso di operazioni extraconto l'importo totale delle operazioni effettuate nell'anno è costituito dal totale delle operazioni attive e passive nel loro valore assoluto. Nel caso di extraconto multidivisa, l'importo totale deve essere convertito in euro al valore di cambio alla fine dell'anno di segnalazione.

Il provvedimento del 29 febbraio 2008 individua come rapporti di tipo 98 *"le operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi. L'esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione*

della prima operazione compiuta". La corretta trattazione della fattispecie prevede che la regola della segnalazione della prima operazione extraconto dell'anno possa essere effettuata solo con riferimento alle operazioni extraconto che il soggetto ha compiuto nella medesima qualità giuridica, dovendosi distinguere tra soggetto titolare del rapporto, soggetto cointestatario, soggetto delegato sull'operazione.

In sostanza qualora lo stesso soggetto abbia effettuato più operazioni extraconto ma nella posizione di titolare, contitolare e delegato, ferma restando la regola della prima segnalazione effettuata nell'anno solare, dovranno essere effettuare tre distinte comunicazioni relative al medesimo soggetto:

1. Comunicazione della prima operazione extraconto effettuata da Tizio in qualità di titolare (con flag di cointestazione valorizzato a 2);
2. Comunicazione della prima operazione extraconto effettuata da Tizio in qualità di contitolare (con flag di cointestazione valorizzato a 1);
3. Comunicazione della prima operazione extraconto effettuata da Tizio in qualità di delegato (con flag di cointestazione valorizzato a 3) su operazione extraconto compiuta da Caio in qualità di titolare (secondo quanto precisato dalla Circolare n. 42/2009).

Ciò premesso, ai fini della valorizzazione dei dati contabili delle operazioni extraconto dovrà essere attribuito un codice identificativo univoco per ciascuna delle qualità assunte da Tizio nell'anno di riferimento e per ciascun rapporto sarà indicato il valore assoluto delle operazioni aggregate per qualità.

Quindi, in linea con l'esempio sopra riportato:

- Primo rapporto codice 98 relativo alla comunicazione mensile n. 1: un solo identificativo rapporto con la terna della prima operazione compiuta da Tizio in qualità di titolare, oltre alle terne di eventuali delegati ad esso collegati
- Secondo rapporto codice 98 relativo alla comunicazione mensile n. 2: un solo identificativo rapporto con la terna della prima operazione compiuta da Tizio in qualità di contitolare, oltre alle terne degli altri contitolari e degli eventuali delegati collegati
- Terzo rapporto codice 98 n. 3: un solo identificativo rapporto con la terna della prima operazione compiuta da Caio in qualità di titolare, oltre alla terna di Tizio comunicata in qualità di delegato ed altre eventuali terne di altri soggetti delegati collegati.

Può accadere, inoltre, che un medesimo soggetto sia delegato (non mero esecutore) su operazioni extraconto intestate a soggetti diversi. In questo caso, è possibile ripetere la terna del delegato su tutti i rapporti codice 98 intestati ai soggetti diversi. Ciascuna operazione extraconto, rapporto codice 98, costituirà una "famiglia" a sé stante.

Esemplificando:

1. **Titolari dell'operazione extraconto sono Caio, Sempronio, Mevio e Mevia, soggetti tra loro estranei e non contitolari dell'operazione; Tizio è delegato su tutte le suddette operazioni.**

L'identificativo rapporto sarà attribuito distintamente per ciascuna delle "famiglie" così costituite:

Prima famiglia: terne di Caio e Tizio

Seconda famiglia: terne di Sempronio e Tizio

Terza famiglia: terne di Mevio e Tizio

Quarta famiglia: terne di Mevia e Tizio

2. Titolare dell'operazione extraconto è Caio, e delegati sono Tizio, Sempronio e Mevia.
L'identificativo del rapporto sarà unico per la famiglia così costituita:
terne di Caio, Tizio, Sempronio e Mevia.

Quanto detto vale anche per il caso che un soggetto sia cointestatario di più operazioni extraconto effettuate con cointestatari diversi. In questo caso la terna sarà ripetuta per ciascuna delle "famiglie" composte dai cointestatari nel loro complesso, in modo analogo all'esempio n. 1 sopra illustrato.

Si fa presente, infine, che in funzione di quanto sopra esposto non saranno ammesse "famiglie" di soli delegati.

15) CODICE RAPPORTO "99" ALTRO RAPPORTO

Per la comunicazione di rapporti con codice residuale "99" è obbligatorio inserire la descrizione sintetica della natura dello stesso, pena lo scarto del flusso di trasmissione.

16) RAPPORTI TRA OPERATORI FINANZIARI

Si ribadisce che secondo quanto previsto dalla Circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 gli operatori sono tenuti a comunicare all'Archivio anche i rapporti intrattenuti con altri intermediari finanziari, *"fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti interbancari, compresi quelli in divisa)"*. Pertanto rientrano nella comunicazione annuale tutti rapporti tra operatori, compresi quelli aperti per conto terzi. I rapporti in argomento vanno segnalati con la codifica propria del rapporto (ad es. conto corrente - codice 01, oppure deposito titoli codice 02, etc.) e non con il codice rapporto 99.

17) CONTI SCUDATI

A seguito dell'istituzione dell'Archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973, era emersa la problematica dell'obbligo comunicativo relativo ai cosiddetti conti "scudati", cioè accesi presso gli operatori finanziari a seguito della speciale procedura di emersione di attività finanziarie trasferite o detenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza l'osservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale, ai sensi delle disposizioni previste da prima dal DL 350 /2001, successivamente dal DL 282/2002 e, da ultimo, dal DL 78/2009.

Con la circolare 4 aprile 2007, n. 18/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tra i rapporti da comunicare all'Archivio sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero "ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto".

La circolare in parola ha trovato applicazione anche in relazione all'ultimo scudo fiscale introdotto dal DL n. 78 del 2009.

Alla luce di quanto precede, poiché tutti i conti perverranno in maniera indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti “scudati”, corredati dalle informazioni richieste dai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del DL 201/2011, e, quindi, anche con l’evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo.

Peraltro tale soluzione, oltre a risultare adeguata ai fini della elaborazione delle liste selettive in quanto pone i contribuenti tutti sullo stesso piano, non sembra incidere sul principio di riservatezza, previsto dall’articolata disciplina dell’emersione di attività detenute illecitamente all’estero, atteso che il trattamento delle informazioni “scudate” avviene tramite un algoritmo e senza alcuno intervento umano.

IL DIRETTORE CENTRALE

Salvatore Lampone